

15- Diritto costituzionale italiano e comparato 2020-2021

Roberto Scarciglia

Università di Trieste

Dipartimento di Scienze politiche e sociali

15 Schema 1 per Lezione 6 11 2020



INTRODUZIONE

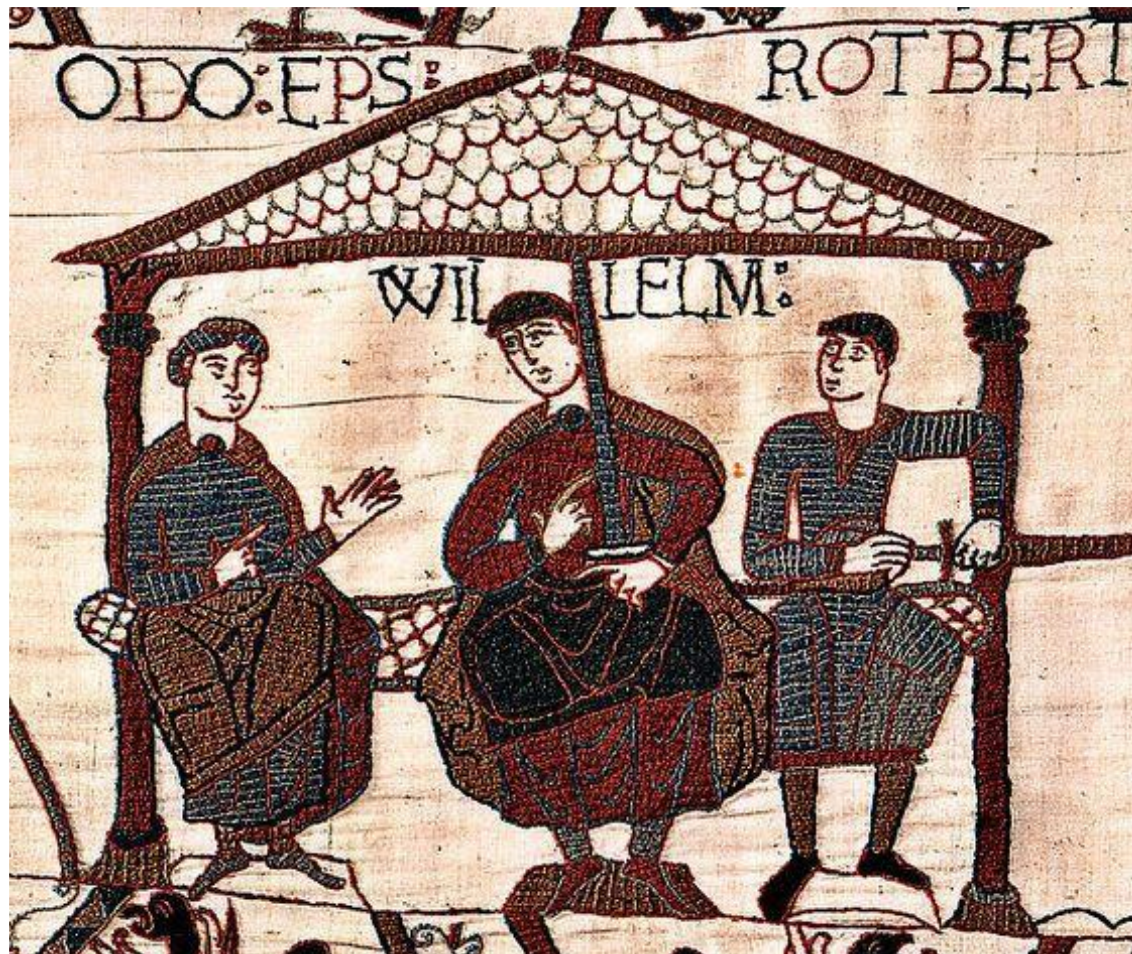
- Quando inizia la storia del Common Law?

2 IPOTESI:

- A) Battaglia di Hastings, 1066, Guglielmo il Conquistatore sconfigge l'ultimo sovrano sassone, introducendo le strutture feudali normanne (Van Canaegem)
- B) Fra il XII e XIII secolo (Mattei, Grossi)

In che modo si costruisce l'ordine giuridico normanno?

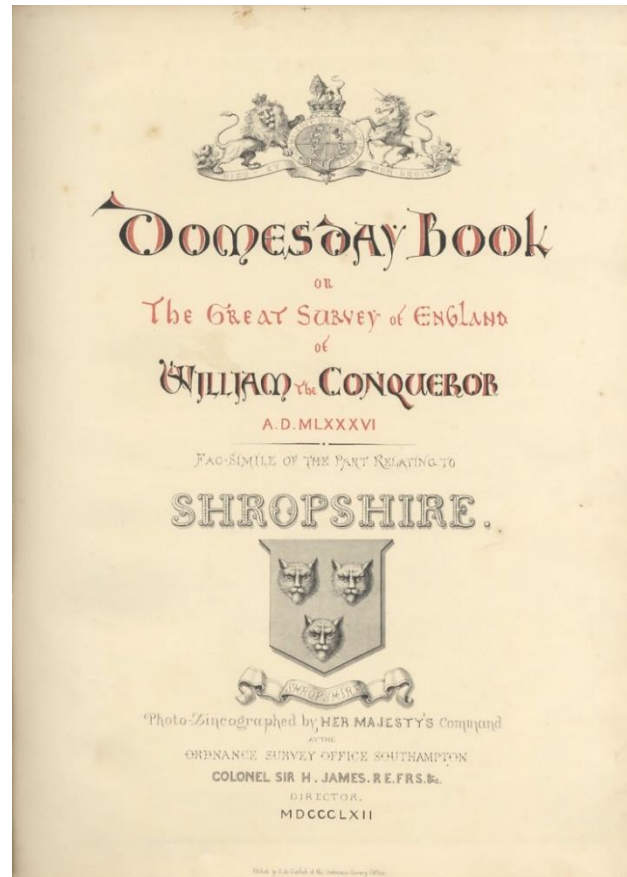
Incoronazione di Guglielmo a Westminster



Le prime ordinanze di Guglielmo

- Separazione delle Corti spirituali da quelle temporali (1070)
- Domesday Book (1086)

Domesday Book



Nascita della giurisdizione regia

Ripartizione territoriale



Corti di Contea

Re + Curia Regis (organo consultivo che aiutava il Re a decidere e lo coadiuvava nell'esercizio dei poteri legislativi, esecutivi e giudiziari)

è **organo centrale**, in quanto le sue competenze sono diretta emanazione del Re.

Centralità non è sinonimo di staticità locale o di necessaria unitarietà: la Curia rimane centrale anche quando è chiamata ad esercitare le proprie funzioni al seguito del Re e nonostante, in epoca più tarda, per l'incremento del carico di lavoro, si trovi ad operare suddivisa in commissioni.

Segue

- Le corti regie iniziano a decidere tutte le questioni che riguardavano direttamente il Re o la dignità della Corona (**placita coronae**)

I giudici itineranti

- La creazione di queste figure inizia con Enrico I (1100-1135)



Segue

Successivamente nel 1166 le Assisi di Clarendon stabilirono la costituzione di un gruppo di giudici – che **si contrapponevano a quelli delle Contee** – che facevano parte della Curia Regis e potevano amministrare la giustizia in tutto il Regno.

- Prendono perciò il nome di *Justitiiarii regis totius Angliae* o *capitales Justitiiarii* o *Justicarii errantes* o *itinerantes* (**giudici itineranti**)
- Dopo il Regno del normanno Stefano (1135-1154), caratterizzato da una guerra di successione con la cugina Matilde e dalla cessazione delle visite del Re nelle contee



Segue

Si accumularono le cause relative alla **proprietà** di terre e si moltiplicano i ricorsi al Sovrano per ottenere una giustizia definitiva.

- **Enrico II**, il Plantageneta (1154-1189) nella Costituzione (**Assize**) di **Clarendon**, del 1166, e composta da 16 articoli,
- -rafforzò, come si è detto, le competenze dei tribunali regi centrali e dei giudici che si spostavano per le contee
- -introdusse la “Giuria di presentazione” (**Jury of Presentment**)
 - composta da dodici giurati per ogni centena
- – che doveva denunciare i reati cui venivano a conoscenza e gli imputati venivano sottoposti all’ordalia dell’acqua e anche nel caso si fossero salvati, venivano condannati all’esilio.

Segue

- A Nel 1176, Enrico II, durante il **Gran Concilio di Northampton**, divide per le questioni giudiziarie e fiscali in sei circuiti, a ciascuno dei quali sono assegnati **tre giudici itineranti**.
- Con la Magna Charta (clausola 18), due giudici vengono inviati in ogni contea quattro volte all'anno, che si riduce a una visita annuale con Enrico III, riducendosi a una sola volta ogni sette anni per poi cessare sotto il regno di Edoardo I (1272-1307)
- Fin dalla costituzione, i giudici itineranti si riunivano a Westminster.

Importanza per lo sviluppo del common law

delle decisioni che i singoli giudici adottavano e che venivano discusse come soluzione di casi per il futuro.

una **comune ispirazione giuridica**



inclinazione della Corona verso una politica di riduzione degli spazi giuridici dei poteri feudali

I numerosi **parlamenta** locali, riuniti dal sovrano nel corso dei suoi circuiti per amministrare gli affari del regno, erano gli antesignani dell'assemblea che, dal tardo XIII secolo in poi, avrebbe tenuto le proprie adunanze nelle **adiacenze dell'abbazia di Westminster dando vita al Parlamento nazionale.**

Segue

Agli inizi del XIII secolo gran parte della giustizia era passata dalle Corti feudali alle Corti di Common Law

-Sviluppo delle ***personal actions*** (azioni di restituzione, pagamento di debiti, etc.) accanto a quelle reali